



N. 58 Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: - CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – CCDI – Comuni del comprensorio
Comelico/ Sappada : approvazione PRE-INTESA .-

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di AGOSTO
alle ore 11.00 nella sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	assenti
• Alessandra BUZZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Paolo TONON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Giulia DE MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	<u>03</u>	<u>///</u>

Presiede la Sig.a Alessandra BUZZO , nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il dott.Mario MOLINARI nella sua qualità di
Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto, facendo presente che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del D.Lvo 18.08. 2000 - n. 267.

Comunicata ai
Capigruppo

Comunicata al
Prefetto

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA PRESENTE la comunicazione dell'Unione Montana Comelico e Sappada (delegata alla gestione del personale) prot. 957/ 2016 del 13-04-2016 ad oggetto : CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER IL PERSONALE - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI con riferimento alla Contrattazione decentrata integrativa per i Comuni del comprensorio;

PRESO ATTO dell'intervenuta PRE-INTESA, sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle R.S.U. dei Comuni in data 16 marzo 2016 ;

VISTO che , quali successivi adempimenti sono previsti:
la redazione di una relazione illustrati redatta dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente,
l'acquisizione del parere del Revisore dei Conti e
l'approvazione a cura dell'Ente mediante adozione di apposita deliberazione

VISTO ed esaminato il contenuto della pre-intesa in argomento ed acquisita la documentazione di cui sopra;

con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di Legge

DELIBERA

di APPROVARE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) in quanto al contenuto della PRE-INTESA sottoscritta in data 16 marzo 2016 dalle parti trattanti composte dalla Delegazione di parte pubblica e dalle R.S.U. dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana Comelico e Sappada;

di INVIARE , per competenza, copia del presente atto all'Unione Montana Comelico e Sappada , soggetto delegato alla gestione del personale.-

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

(Provincia di Belluno)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL CONTRATTO DECENTRATO

L'anno 2016 (duemilaquindici) il giorno 5 (cinque) del mese di Maggio, il revisore, nominato con atto consigliare n. 39 del 26 Novembre 2014

VISTI

L'art. 5 del CCNL del 01/04/1999, come sostituito dall' art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004;

L'art. 40 bis comma 1, del D.Lgs 165/2001;

VISTA

La preintesa del contratto decentrato per i Comuni del comprensorio Comelico e Sappada, sottoscritta in data 16.03.2016;

La relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in data 16 Marzo 2016;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa, come derivanti dall'ipotesi di CCDIA stipulata in data 16 marzo 2016, con i vincoli di bilancio del Comune di Santo Stefano di Cadore, risultanti dai documenti di programmazione finanziaria.

Il Revisore dei Conti
(Dott. Gambarotto Davide)

Davide Gambarotto



Oggetto: relazione illustrativa tecnico – finanziaria relativa a

IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE

per il comune di S.Stefano di Cadore (BI)

Premessa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il contenuto della preintesa di cui all'oggetto per predisporre i relativi conteggi al fine di permettere il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria, da parte dell'organo di revisione. Il tutto in conformità all'articolo 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999.

Illustrazione

Artt. 1 e 2

Il Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale, (d'ora in avanti CCDIA) si applica a tutto il personale non dirigente e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell'ente.

Il CCDIA ha validità, a decorrere dalla data di stipula definitiva e alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.

In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo.

Il CCDIA può essere modificato o integrato, in un qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti firmatarie, con le procedure previste dal CCNL.

L'articolo non genera costi aggiuntivi.

Art. 3

L'articolo riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La materia trattata non genera costi aggiuntivi in quanto:

- la formazione resta comunque all'interno dell'1% previsto dall'art. 39, comma 2 del CCRL 1.8.02;
- le visite mediche al personale erano già previste dalla precedente normativa.

Art. 4

Le azioni previste per le pari opportunità sono gestite a livello comprensoriale, per cui i costi relativi sono quantificabili nel tempo che i/le rappresentanti degli enti dedicheranno.

Art. 5

L'Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, determina annualmente il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, (così come previsto dal CCNL), in forma analitica e lo comunica tempestivamente alla RSU ed alle OO. SS. firmatarie del CCDIA.

Tutti gli emolumenti accessori relativi al personale dipendente, escluse le retribuzioni per i titolari delle posizioni organizzative, trovano competenza nel fondo.

La valutazione della possibilità di incrementare il fondo, per le parti facoltative, nei limiti di quanto disposto in merito dal CCNL, compete all'Amministrazione, a seconda delle proprie disponibilità.

L' articolo, a prescindere dalla considerazioni di cui sopra, genera i costi derivanti dalla applicazione dell'articolo 15 del CCNL 1.4.99 e successive integrazioni e quindi gli stessi vanno quantificati. I conteggi relativi alla costituzione del fondo per il 2005, sono allegati alla presente relazione.

Art. 6

L'articolo delinea i criteri in relazione ai quali, annualmente, si utilizzeranno le risorse del fondo. I criteri sono volti a salvaguardare un uso "distorto" del fondo, favorendo la corresponsione delle risorse in relazione alla qualità prestazionale ed ai risultati di lavoro.

I criteri salvaguardano inoltre, un corretto utilizzo delle risorse per quanto riguarda le voci "obbligatorie" previste dal CCNL.

L'articolo non genera costi aggiuntivi, però, assieme agli articoli 8 e 9, determina la "qualità" dei costi;

Art. 7

L'articolo consente di portare a "residuo" le somme non utilizzate del fondo annuale. Nel caso le somme non fossero utilizzate neanche il secondo anno, si dovranno attivare, opportune e preventive verifiche per valutare il permanere delle condizioni per un loro corretto utilizzo nell'ulteriore esercizio.

L'articolo non genera costi aggiuntivi.

Art. 8

L'articolo individua i meccanismi operativi per l'utilizzo delle risorse stabili.

L'articolo non genera costi aggiuntivi, però determina la "qualità" dei costi; infatti individuare una percentuale più o meno alta nella voce delle progressioni orizzontali, ovvero delle indennità, ovvero delle iniziative annuali, di fatto comporta una diversa "rigidità" del fondo in quanto alcune "spese" una volta generate non possono più essere soppresse, se non al modificarsi delle situazioni che le hanno comportate

ART. 9

Le risorse variabili possono essere destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, in base a progetti obiettivo/piani lavoro, progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai titolari di Posizioni Organizzative, dal Direttore Generale e/o dall'Amministrazione, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, quale ad esempio il Piano Obiettivi e Risorse o l'Elenco annuale delle Opere Pubbliche.

Una quota del fondo viene utilizzata per obiettivi specifici, definiti annualmente coerentemente con gli obiettivi definiti all'interno dei piani economici di gestione e/o piani per obiettivi.

La gestione delle iniziative e la valutazione dei risultati sono affidate alle posizioni organizzative anche attraverso opportuni momenti di coordinamento e con modalità di tipo budgetario, tenendo conto delle iniziative da svolgere e del personale assegnato.

E' previsto che si debba provvedere alla verifica di quanto corrisposto ai dipendenti in virtù di attività prevista da specifiche disposizioni di legge, se svolte in orario di lavoro (merloni, ici, ecc.) e, se del caso, effettuare una armonizzazione con il restante salario accessorio. Tale verifica va fatta secondo il principio della proporzionalità rispetto a quanto corrisposto per le suddette attività.

Per quanto di competenza dei responsabili delle posizioni organizzative, la mancata attivazione di quanto previsto dal CCDIA costituirà un aspetto negativo ai fini della valutazione per la corresponsione dell'indennità di risultato.

E' prevista una forma di tutela dei dipendenti in relazione alla valutazione personale.

La corresponsione degli incentivi è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati.

Questa ultima previsione obbliga l'ente a una effettiva verifica preventiva dell'aumento di produttività, per poter liquidare il premio di produttività. In caso di valutazione negativa, debitamente motivata e con le garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna corresponsione.

Nell'allegato B) al CCDIA, è stata inserita una esemplificazione di possibili modalità operative per la definizione delle iniziative per la corresponsione del salario accessorio di cui al presente articolo.

L'articolo non genera costi aggiuntivi.

Art.10

L'articolo tratta delle indennità.

Indennità di responsabilità L'ente deve, coerentemente con il dettato contrattuale, definire le attività premiabili con l'indennità di cui trattasi, nonché definirne il contenuto economico, all'interno dei limiti stabiliti dal CCNL e del CCDIA.

I criteri definiti dal CCDIA garantiscono un uso limitato di questo istituto, modulabile con altri istituti relativi alla valorizzazione dell'assunzione di responsabilità e dell'operatività, in grado di garantire un corretto assetto organizzativo all'interno dell'ente.

Per quanto riguarda l'indennità di disagio i criteri previsti dal CCDIA non consentono una duplicazione con quella di rischio.

L'articolo non genera costi aggiuntivi.

Art. 11

L'articolo disciplina i criteri per la progressione economica orizzontale. Tali meccanismi sono ripresi dal precedente CCDIT e sono ampiamente collaudati.

L'articolo non genera costi aggiuntivi.

Art. 12

L'articolo disciplina la costituzione della banca delle ore che consente a ogni dipendente di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario.

L'utilizzo degli eventuali riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

La gestione viene effettuata a livello di ente, ove sono anche previsti incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.

Art. 13

L'articolo tratta del sistema di valutazione; ai fini dei costi tale articolo rileva per le spese di attivazione e per una considerazione di carattere generale, in quanto tanto è migliore il sistema, tanto più riesce a garantire un corretto utilizzo delle risorse legate al salario accessorio.

Il sistema di valutazione permanente deve essere utilizzato sia per la valutazione delle PRESTAZIONI AI FINI DELLA PRODUTTIVITA' in ragione dei risultati ottenuti relativamente al raggiungimento di obiettivi affidati con i progetti obiettivo, sia per le PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI all'interno delle categorie, sia ancora per la valutazione delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE (in prima attuazione per il conferimento dell'incarico e successivamente per le valutazioni periodiche.

La cattiva gestione del sistema di valutazione sulle prestazioni e le competenze del personale, incideranno negativamente ai fini del mantenimento della responsabilità della posizione organizzativa degli incaricati della valutazione.

Artt. 14, 15 e 16

Gli articoli trattano delle politiche generali relative al lavoro. Non generano costi aggiuntivi, se non avuto riguardo all'art. 16, che è peraltro, allo stato attuale, più una dichiarazione di volontà ad attivare la previdenza complementare per la polizia locale, più che un vero impegno di spesa.

Art. 17

L'articolo definisce i criteri per poter procedere all'utilizzo delle convenzioni ex art. 14 del CCNL 22.1.2004.

Art. 18

L'articolo tratta della formazione. Tale istituto assume una importanza centrale in quanto è assunto quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni non solo con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.

La formazione può essere svolta anche in forma associata tra le Amministrazioni ricadenti in ogni ambito di Comunità Montana.

Art. 19

L'articolo definisce tempi, modalità e verifica dell'applicazione del contratto decentrato

In tale ottica l'ente dovrà attivare, anche in maniera congiunta, meccanismi di verifica e controllo dei costi derivanti dal presente contratto. A tal fine l'ufficio associato del personale formulerà una proposta, onde rendere omogenee tali verifiche.

L' articolo non genera costi aggiuntivi.

Art. 20

L'articolo impegna le parti a evitare, per quanto possibile, interpretazioni unilaterali sulle materie di cui al CCDIA.

A tal fine qualora insorgano controversie sull'interpretazione del CCDIA, su apposita segnalazione alla delegazione di parte pubblica o sindacale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire contestualmente il significato della clausola controversa.

L' articolo non genera costi aggiuntivi.

Art. 21

L'articolo prevede che tutte le norme contrattuali in contrasto con il CCDIA , a decorrere dalla data di stipula dello stesso, devono intendersi abrogate.

Copia del CCDIT deve essere distribuito, a cura e spese di ogni singola Amministrazione, ad ogni dipendente.

L' articolo non genera costi aggiuntivi.

ALLEGATO A


Per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali, si è, di fatto, rivista la materia già trattata nei precedenti accordi decentrati. In tal modo si è definita una sorta di omogeneizzazione tra tutti gli enti aderenti al contrattazione decentrata di ambito.

L'articolo non genera costi aggiuntivi.

Li 10 AGO. 2016

Li

Il responsabile finanziario dell'ente



COMUNE DI __SANTO STEFANO DI CADORE__
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2005 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo	Riferimento alle pagine del libro
RISORSE STABILI articolo 32, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche</i>		133
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999			
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	€ -	133
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 37 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	€ 11.347,14	134
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	€ 2.960,10	134
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	€ 2.178,20	134
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA F	<i>f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993</i>	€ -	134
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	€ -	134
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>		135
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	€ -	135

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	MS1997	#####	0,52%	€	1.442,69	135	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	<i>l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i>				€	-	135	
ARTICOLO 15, COMMA 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio</i>				€	-	135	
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>						135	
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	MS 1999	#####	1,10%	€	1.902,14	135	
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (comma 1)</i>	ms2001	#####	0,62%	€	1.755,93	135	
ARTICOLO 32, COMMA 2, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>	ms2001	#####	0,50%	€	1.416,07	135	
ARTICOLO 32, COMMA 7, CCNL 2004	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)</i>	ms2001	#####	0,20%	€	566,43	136	
TOTALE						€	23.568,69	

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2005 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo	Riferiment o alle pagina del libro
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.		136
0			
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001	le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997; La lett. d) del comma 1 dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	€ -	136
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni	€ -	136
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996	€ -	137
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	€ -	137
ARTICOLO 15, COMMA 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,29% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza	ms1997 ##### € -	137
ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti	€ -	132
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi	€ -	137
TOTALE		€ -	